

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 settembre 2017, n. 176

Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Marebonus». (17G00201)

(GU n.289 del 12-12-2017)

Vigente al: 13-12-2017

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

Visto l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento per l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, previa notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 80;

Visto l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha previsto, tra l'altro, una riduzione delle risorse statali stanziare per gli incentivi al trasporto ferroviario;

Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» che ha previsto che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017, le risorse finanziarie stanziare a favore della misura denominata «marebonus» sono decurtate, per l'anno 2017, per un importo pari ad euro 1.814.749;

Vista la Comunicazione della Commissione europea 2004/C n. 43: «Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi» e, in particolare, il punto 10 riguardante gli aiuti diretti al trasporto marittimo a corto raggio;

Vista la decisione C(2016)8459 del 19 dicembre 2016, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44628 - Italia - «Marebonus» - regime per incentivare le autostrade del mare, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 22 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2227 del 26 ottobre 2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 2016;

Acquisito il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 1404 del 9 marzo 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6407 del 30 maggio 2017;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) soggetto gestore: la Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a., soggetto incaricato delle attività di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
- c) impresa armatrice: il proprietario dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona, quali l'imprenditore o il noleggiatore dell'unità o nave che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno

accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilita' e che assume l'esercizio di unita' nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;

d) slot agreement: accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacita' della stiva di una nave;

e) servizi marittimi Ro-Ro: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri non superiore a dodici;

f) servizi marittimi Ro-Pax: i servizi offerti da navi munite di attrezzature particolari che le rendono atte al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero di passeggeri superiore a dodici;

g) tecnologie ITS: sistemi che integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a manutenzione e gestire i sistemi di trasporto.

Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma destinata all'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati ad incentivare tali servizi e a controbilanciare i costi aggiuntivi necessari all'avvio e/o al miglioramento dei servizi marittimi, contribuendo a compensare la differenza per diversi costi esterni e costi infrastrutturali specifici derivanti dall'uso del trasporto marittimo in sostituzione del trasporto su strada, quali, a titolo esemplificativo, i costi relativi alla congestione, all'inquinamento, agli incidenti.

Art. 3

Risorse finanziarie

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del relativo rifinanziamento ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del 2015, le risorse di cui al citato articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono subire riduzioni in caso di minori risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 645.

Art. 4

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento, sono svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio che verra' stipulato tra il

Ministero ed il soggetto gestore, individuato nella società RAM spa.

2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore dovrà svolgere, così come regolamentate dal predetto Accordo di servizio, sono quelle di seguito elencate:

- a) collaborare con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;
- b) fornire assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
- c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto, ivi comprese tutte le attività di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero;
- d) fornire assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;
- e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale competente.

3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente regolamento e, comunque, sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al sopraccitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate da RAM spa, di cui all'articolo 12. A tal riguardo la predetta Società assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le imprese di cui al comma 1 devono:

- a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
- b) operare nel settore di «Trasporto marittimo e costiero di merci» (codice ATECO 2007 50.20.00);
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, o l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
- e) possedere una situazione di regolarità contributiva;
- f) in caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), dimostrare di avere capacità di stiva pari ad almeno

100.000 metri lineari all'anno per l'intera durata del progetto o, in caso di servizi marittimi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), di aver svolto servizi marittimi impiegando una capacita' di stiva pari ad almeno 100.000 metri lineari all'anno negli ultimi due anni solari al momento dell'invio della domanda;

g) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;

h) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

i) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

l) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali e' stata gia' disposta la restituzione;

m) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, unitamente a quanto prescritto per l'accesso al contributo in fase di presentazione dell'istanza, deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

4. L'assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere da b) ad e) e da g) a m) costituisce causa di revoca determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 17.

5. Le imprese richiedenti il contributo si obbligano, altresì, ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.

Art. 6

Oggetto e destinazione dell'incentivo

1. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.

2. I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

3. I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unita' di carico che il loro equivalente in carico sfuso.

4. E' ammissibile a contributo per ciascuna impresa armatrice un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e quest'ultimo non puo' essere rinnovato, prorogato o ripetuto.

5. Sono ammissibili i progetti finalizzati a:

a) istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio marittimo di linea. Per nuovi servizi di linea si intendono quelli avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tali servizi inoltre non dovranno alterare gli equilibri concorrenziali con le modalita' di trasporto ambientalmente

sostenibili, marittima, fluviale e ferroviaria;

b) miglioramento dei servizi su rotte esistenti. Il miglioramento del servizio e' valutato rispetto alla situazione in essere alla data di pubblicazione del presente decreto e deve riguardare almeno quattro specifiche iniziative di miglioramento comprese fra almeno due delle seguenti otto categorie di miglioramento:

- 1) miglioramento dell'impatto ambientale della linea;
- 2) riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva; la riduzione dei tempi puo' essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco;
- 3) miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi;
- 4) maggiore frequenza del servizio di linea;
- 5) miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida;
- 6) implementazione delle tecnologie ITS;
- 7) potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security);
- 8) incremento della capacita' di stiva offerta.

6. I progetti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire, pena l'ineleggibilita' al contributo per l'anno successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per cento della capacita' di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio al carico delle merci di cui al comma 3.

7. Non sono ammissibili progetti inerenti linee stagionali o periodiche.

Art. 7

Modalita' di riconoscimento del contributo

1. Al beneficiario e' riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unita' di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.

2. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo e' individuato il tratto chilometrico incentivabile secondo quanto previsto dall'articolo 8.

3. Costituiscono unita' di trasporto le casse mobili e i seguenti veicoli o complessi veicolari con massa complessiva del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate: autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati e veicoli, anche di massa inferiore purché costituenti merce, espressi in equivalente bisarca.

4. Il diritto al contributo deve essere periodicamente comprovato al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.

5. Al fine del potenziamento della catena intermodale e della sostenibilita' finanziaria dei progetti da attuare, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti secondo quanto disciplinato all'articolo 9.

6. Le linee di servizio marittimo che operano in convenzione con pubbliche amministrazioni saranno tenute al riversamento integrale dell'incentivo a favore della propria clientela.

7. Le imprese beneficiarie devono, altresì, impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione, al netto della componente bunker, costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

Art. 8

Rotte marittime ammissibili al contributo

1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 2, sono considerate rotte ammissibili gli itinerari marittimi per ciascuno dei quali viene altresì indicato il corrispondente tratto chilometrico stradale incentivabile, di cui all'allegato A, che costituisce parte

integrante del presente decreto.

2. In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo e' pubblicato con successivo decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalita'.

Art. 9

Termini e modalita' del ribaltamento del contributo

1. I beneficiari sono tenuti al riversamento del contributo ricevuto annualmente in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unita' di trasporto ammesse al contributo. Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno tenuti al riversamento integrale del contributo ricevuto.

2. Per le imprese clienti che abbiano effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale di cui al comma 1 e' elevata all'80 per cento.

3. Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarita' di quest'ultime presso il portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.

4. In caso di consorzi il ribaltamento e' effettuato in favore del consorzio stesso.

5. Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'impresa armatrice trasmette al Ministero la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.

Art. 10

Modalita' di determinazione e quantificazione dei contributi

1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sara' erogato annualmente compatibilmente con la disponibilita' di cassa. Per l'anno 2019 il contributo potra' essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse allo scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procedera' alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

3. Il diritto al contributo e' comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.

4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento.

5. L'ammissione al contributo di cui al comma 1 viene notificata dal Ministero all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore.

6. In nessun caso il livello del contributo potra' superare il 30 per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50 per cento del differenziale del costo delle esternalita' tra strada e

mare.

7. Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, verifica annualmente il conseguimento degli obiettivi fissati nei progetti ammessi al contributo, nonché la veridicità dei dati rendicontati dai beneficiari.

8. Il Ministero verifica, altresì, che le tariffe di listino dei servizi marittimi interessati rimangano costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

Art. 11

Procedura di accesso

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria per valutare il rispetto dei requisiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Per accedere ai contributi le imprese devono presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, via Caracci 36 - 00157 Roma, specificando con apposita dicitura sulla busta «contributo decreto marebonus».

4. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cui al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso la citata Direzione generale. In tale ultima ipotesi l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascia ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Per il rispetto del termine perentorio fanno fede la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna della posta elettronica certificata o la data di consegna a mano.

5. Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Art. 12

Attività istruttoria

1. I progetti imprenditoriali proposti sono sottoposti ad una istruttoria di ammissibilità, al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie di ammissibilità sono svolte dal soggetto gestore e sottoposte all'esame di una apposita commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate istituita presso il Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno con funzioni di segreteria, individuate tra il personale in servizio presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

2. Il Ministero comunica, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell'istanza e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilità dei progetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), sono verificati, sulla base della documentazione prodotta in fase di

istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti, il loro effettivo avvio, la sostenibilit  economica ed ambientale. E', altres , verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino gli equilibri concorrenziali con le altre modalit  di trasporto ambientalmente sostenibili gi  esistenti, marittima, fluviale e ferroviaria.

4. Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilit  dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), per il miglioramento dell'impatto ambientale della linea, sono considerati i seguenti criteri:

- a) l'uso di carburanti meno inquinanti;
- b) l'uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni;
- c) trattamenti con prodotti speciali della carena.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), i potenziali beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono state adottate al fine di migliorare l'impatto ambientale della linea. Il beneficiario deve, altres , fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti i livelli di performance ambientale rispetto al periodo precedente conseguenti al miglioramento proposto.

6. Per il miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti l'effettivo miglioramento in termini di servizi offerti a terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci.

7. Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida, per l'implementazione delle tecnologie ITS nonch  per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security) e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento previsto trasmettendo idonea documentazione che attesti il miglioramento in termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento. La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite un confronto rispetto ai livelli precedenti al periodo di incentivazione e dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attivit  o servizi quantificabili dal punto di vista economico.

8. La riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva puo' essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, della riduzione dei tempi della catena intermodale complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attivit  o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di riduzione percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento.

9. Per la maggiore frequenza del servizio di linea, nonch  per l'incremento della capacit  di stiva offerta, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, dell'aumento della frequenza del servizio di linea conseguita attraverso investimenti o specifiche attivit  o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al 5 per cento.

10. Ogni progetto deve contenere almeno quattro iniziative specifiche ricadenti in almeno due delle categorie di miglioramento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b). Il beneficiario deve fornire prova dell'effettivo miglioramento conseguito, attraverso investimenti o specifiche attivit  o servizi quantificabili dal punto di vista economico, trasmettendo idonea documentazione che attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti.

11. Il beneficiario deve proporre la situazione antecedente al progetto e, per lo scenario di progetto, tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che qualificano la proposta progettuale, con particolare riferimento alle tecnologie, all'utilizzo delle dotazioni impiantistiche e informatiche, alle modalit  gestionali, nonch  a tutti gli ulteriori elementi utili per la comprensione della portata del miglioramento e per la sua stima economica in rapporto all'entit  dell'incentivo potenzialmente erogabile.

12. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti di cui ai commi 3 e 4, non sono ritenuti validi gli adeguamenti, in particolare sulle emissioni inquinanti, agli obblighi normativi vigenti di carattere nazionale, comunitario o internazionale.

13. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, vengano ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

14. L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni.

Art. 13

Rendicontazione e monitoraggio

Ai fini della rendicontazione, annualmente, entro e non oltre trenta giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3 e 4:

a) la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;

b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, articolato per singolo viaggio e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa cliente, attestante la veridicità dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione;

c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui.

1. Il contributo è quantificato a consuntivo dell'annualità di riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati per i chilometri sottratti alla rete stradale nazionale corrispondenti alle rotte incentivate di cui all'allegato A.

2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare del contributo tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo le disponibilità di cassa.

3. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei trentasei mesi successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione, il Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase di presentazione del progetto anche al fine di comprovare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

4. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore incaricato delle attività di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.

Art. 14

Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, l'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento è effettuata dall'amministrazione sulla base di un rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto sino a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per singola annualità.

2. L'erogazione del contributo resta inoltre subordinata:

a) alla verifica da parte del Ministero della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC agli enti competenti;

b) alla verifica presso gli istituti previdenziali; la richiesta determina verifiche di accertamento, in capo alle imprese

beneficiarie, da parte dell'INPS e dell'INAIL. In caso di irregolarita' contributiva del beneficiario, si procede alla trattenuta dell'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata dal DURC disponendo la compensazione dei debiti erariali fino alla loro concorrenza, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. L'erogazione del contributo e' subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' alla disponibilita' delle risorse cosi' come rimodulate ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 15

Cumulo dell'incentivo

1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi per il periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l'anno 2019 previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria.

2. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con compensazioni derivanti da obblighi di servizio pubblico o con altri aiuti erogati a livello locale, regionale, nazionale o dall'Unione europea, destinati a coprire le stesse spese ammissibili.

Art. 16

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.

2. I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento, con le forme e modalita' definite con il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 11, comma 2 e con le modalita' di cui ai successivi commi del medesimo articolo 11.

3. Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.

Art. 17

Recupero dei contributi

1. Nei casi di decadenza di cui all'articolo 5, comma 4, il beneficiario e' tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito.

2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche' al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 9.

3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Art. 18

Entrata in vigore e clausola d'invarianza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 settembre 2017

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 4587

Allegato A - Rotte marittime ammissibili al contributo

Origine	Destinazione	km sottratti alla rete stradale nazionale utili al calcolo dell'incentivo*
Ancona	Igoumenitsa	353
Ancona	Patrasso	361
Ancona	Spalato	431
Ancona	Trieste	463
Bari	Patrasso	519
Bari	Igoumenitsa	444
Bari	Ravenna	638
Bari	Venezia	760
Brindisi	Catania	552
Brindisi	Igoumenitsa	469
Brindisi	Patrasso	524
Brindisi	Ravenna	750
Catania	Livorno	1152
Catania	Genova	1280
Catania	Napoli	589
Catania	Ravenna	1160
Catania	Salerno	537
Catania	Savona	1340

	Civitavecchia		Barcellona		577	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Civitavecchia		Palermo		994	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Civitavecchia		Termini Imerese		957	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Genova		Barcellona		160	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Genova		Livorno		187	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Genova		Palermo		1408	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Genova		Patrasso		513	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Genova		Salerno		753	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Genova		Savona		54	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Livorno		Barcellona		339	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Livorno		Palermo		1260	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Livorno		Savona		234	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Livorno		Valencia		339	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Messina		Salerno		442	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Napoli		Palermo		717	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Palermo		Salerno		664	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Ravenna		Igoumenitsa		202	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Ravenna		Patrasso		214	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Ravenna		Venezia		144	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Salerno		Valencia		903	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Savona		Barcellona		116	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Savona		Patrasso		555	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Savona		Valencia		116	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Trieste		Igoumenitsa		41	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Trieste		Patrasso		42	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Venezia		Igoumenitsa		113	
+	-----	+	-----	+	-----	+
	Venezia		Patrasso		119	
+	-----	+	-----	+	-----	+